

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 59**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari
(RELATORE MUNGARI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

GIULIO ANDREOTTI

procedimento penale n. 980/2000 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595, commi 1, 2 e 3, 61, n. 10, del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione con il mezzo della stampa)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 2000

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il senatore Giulio Andreotti, con lettera in data 3 agosto 2000, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale n. 980/2000 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595, commi 1, 2 e 3, 61, n. 10, del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione con il mezzo della stampa).

La vicenda trae origine da una querela presentata nei confronti del senatore Andreotti da parte del dottor Mario Almerighi, magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma, che si è ritenuto offeso nella reputazione a causa delle dichiarazioni rilasciate dal senatore a vita all'agenzia ANSA il 25 ottobre 1999, riportate sui quotidiani «Il Giorno», «Il Resto del Carlino», «La Nazione», nonché a causa delle affermazioni rese dal medesimo senatore in un'intervista dello stesso 25 ottobre 1999 ad un programma radiofonico, riportata sui quotidiani del giorno successivo, tra cui «Il Giornale». Le opinioni espresse dal senatore Andreotti concernevano la testimonianza resa dal dottor Almerighi nel processo penale tenutosi a Palermo nei confronti del medesimo senatore. Nella testimonianza in questione il magistrato aveva riferito che il dottor Casadei Monti, capo di gabinetto dell'allora ministro di grazia e giustizia Rognoni e successivamente entrato a far parte del Senato, gli aveva comunicato che circa un esposto presentato al ministero contro il dottor Carnevale non si poteva far nulla, perché lo stesso Andreotti era intervenuto presso l'allora ministro per tutelare la posizione di Carnevale, noto magistrato di Cassazione. Nell'intervista

all'ANSA il senatore Andreotti aveva ricordato che il dottor Casadei Monti, come anche il ministro Rognoni, aveva escluso, in dichiarazioni rese a verbale all'autorità giudiziaria, ogni interferenza da parte dello stesso Andreotti. Le considerazioni del senatore a vita, apparse sulla stampa sopra indicata, che ha riportato l'intervista resa all'ANSA, contengono alcuni giudizi critici in quanto egli, dopo aver ricordato che il dottor Casadei Monti, divenuto in seguito senatore, era deceduto in un incidente stradale, stigmatizzava il comportamento del dottor Almerighi accusandolo di aver reso in tribunale dichiarazioni false ed infamanti. Tali ultimi giudizi sono alla base della querela presentata dal magistrato.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 6 settembre 2000.

La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 17 e 24 ottobre 2000 ed ha ascoltato il senatore Andreotti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, nella seduta del 17 ottobre 2000.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Andreotti ha ricordato i passaggi principali della vicenda, sottolineando che le affermazioni della testimonianza del dottor Almerighi erano state smentite in sede giudiziaria sia dal dottor Casadei Monti sia dall'ex ministro Rognoni ed ha fatto presente che le espressioni riportate dalla stampa, oggetto della querela, non corrispondono alle dichiarazioni da lui rilasciate, rivestendo toni che non sono consoni al suo costume ed al suo linguaggio.

In questa sede, ai fini della valutazione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la sola rientrante nella competenza della Giunta, si ritiene che debbano essere considerati alcuni aspetti di fondamentale rilievo.

Le dichiarazioni testimoniali del dottor Almerighi – che hanno determinato i giudizi critici del senatore Andreotti – si collocano innanzitutto nell’ambito di un processo così caratterizzato:

– l’imputato era il senatore Giulio Andreotti, sette volte Presidente del Consiglio dei Ministri, numerose altre volte Ministro della Repubblica e parlamentare sin dalla prima legislatura;

– l’accusa riguardava sostanzialmente la collusione del senatore Andreotti – anche e soprattutto quando rivestiva le più alte cariche politico-istituzionali – con i vertici della mafia siciliana;

– il processo dinanzi al Tribunale di Palermo è stato instaurato proprio grazie ad una precedente autorizzazione a procedere che lo stesso parlamentare aveva chiesto venisse concessa dal Senato della Repubblica;

– il giudizio penale, pertanto, e le accuse di mafia rivolte al senatore Andreotti erano stati più volte oggetto di acce e aspre discussioni in Parlamento soprattutto con riferimento alle modalità con cui la Procura di Palermo aveva indagato sull’interessato;

– trattasi, comunque, di processo che – per la natura e le caratteristiche soggettive ed oggettive del reato ascritto, per l’ampiezza del periodo storico implicato nell’indagine, per la complessità straordinaria delle investigazioni, il chiaro finalismo da cui queste ultime erano state orientate e per la posizione eminente sul piano politico-istituzionale rivestita dall’imputato – non appare certo azzardato definire, oggettivamente, «politico».

Al di là di tale specifica connotazione processuale, giova aggiungere che la testimonianza del dottor Almerighi – riferendosi alle presunte pressioni che il senatore Andreotti, all’epoca Ministro degli affari esteri, avrebbe esercitato sul Ministro Rognoni affinché il dottor Carnevale, all’epoca Presidente della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, non venisse «toccato» – ri-

guardava, come sottolineato dallo stesso senatore Andreotti, uno dei perni fondamentali dell’impianto accusatorio posto a base della richiesta di autorizzazione a procedere dei magistrati palermitani, ovvero al presunto potere direttivo esercitato sul Presidente Carnevale per «aggiustare» i processi a carico dei «boss» siciliani.

Alla luce di queste considerazioni, in via preliminare, non può non rilevarsi come il parlamentare, con le sue dichiarazioni, abbia inteso principalmente tutelare la sua immagine politico-istituzionale di Ministro della Repubblica in funzione della quale, secondo quanto riferito dal teste Almerighi, avrebbe interceduto in favore del dottor Carnevale.

Va, anzi, rappresentato che lo stesso senatore Andreotti – derogando alla sua consegna di riserbo nei confronti della vicenda processuale – aveva deciso di intervenire proprio in virtù del rilievo istituzionale della testimonianza del dottor Almerighi; rilievo istituzionale derivante non solo dal contenuto delle dichiarazioni rese ma anche dalle delicate funzioni giudiziarie esercitate dal medesimo teste.

Al riguardo, infatti, nel corso dell’interrogatorio reso dinanzi al Procuratore di Perugia, il parlamentare ha riferito che, mentre in occasione delle false testimonianze dei pentiti Brusca e Di Maggio (oltre che di altri testi minori) non ha inteso esprimere alcun commento – anche in ossequio ai Magistrati procedenti – in occasione della testimonianza del dottor Almerighi, invece, ha riferito di «*non pote(re) non richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla contrapposizione tra le delicate funzioni che un magistrato deve assolvere e la condotta tenuta da quello stesso magistrato in occasione del Processo di Palermo.....Ho quindi ritenuto di dover adempiere ad un obbligo istituzionale segnalando questo fatto*».

Altra ragione dell’intervento critico del senatore Andreotti deve inoltre rinvenirsi nella circostanza che l’esame dibattimentale del

dottor Almerighi aveva potenzialmente leso la credibilità di ben tre parlamentari (il senatore Casadei Monti, l'onorevole Rognoni nonché il medesimo senatore Andreotti) e, in particolare, l'attendibilità del senatore Casadei Monti che, nel corso del processo, per la morte prematura, non aveva avuto modo di confermare le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari quando aveva fermamente smentito quanto riferito dal magistrato romano.

Tale situazione aveva pertanto determinato il senatore Andreotti ad intervenire direttamente anche per onorare la memoria del senatore Casadei Monti, fatto apparire come un soggetto ambiguo, avendo riferito, in due occasioni, circostanze palesemente contrastanti.

Riassumendo, allora, l'intera vicenda, non può non rilevarsi come l'applicazione nel caso dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, risponda ad un'esigenza difficilmente contestabile.

Ed infatti, le opinioni espresse dal senatore Andreotti hanno riguardato una testimonianza di rilevante gravità istituzionale, resa da un magistrato in servizio, in ordine ad un'accusa che era stata più volte oggetto di discussione parlamentare non solo in occasione della precedente richiesta di autorizzazione a procedere ma anche in occasione del dibattito politico-parlamentare suscitato dall'addebito mosso nei confronti del senatore Andreotti di pilotare i processi di mafia attraverso la presunta influenza esercitata sul Presidente Carnevale (anch'egli sottoposto a procedimento penale per fatti analoghi).

Le sue dichiarazioni, pertanto, hanno riguardato un argomento di cui si era avuto modo di discutere più volte nella sede istituzionale del Parlamento, come fanno fede le numerose interrogazioni presentate.

Orbene, in situazioni consimili, sia la Corte costituzionale che la Cassazione e i giudici di merito hanno statuito che il parlamentare non possa essere chiamato a rispon-

dere delle opinioni espresse proprio perché si è limitato a riprendere in sede extraparlamentare ciò che era stato oggetto di dibattito parlamentare, con la conseguenza che hanno ritenuto sussistere, in tali ipotesi, un nesso funzionale tra tali opinioni e l'esercizio del mandato parlamentare.

Anzi, in un caso analogo, è stato testualmente stabilito che «non è punibile per aver agito nell'esercizio delle sue prerogative riconosciute dagli articoli 68 della Costituzione e 2 d.l. n. 555 del 1996 il parlamentare che, riprendendo affermazioni del vice presidente della Camera dei deputati, esprime nel corso di una trasmissione televisiva giudizi negativi sull'operato di un magistrato, e ciò indipendentemente dal fatto che l'attività sia stata materialmente posta in essere al di fuori del Parlamento in quanto rientrante fra le attività divulgative connesse con le funzioni parlamentari» (Gip presso Trib. Salerno, 28 novembre 1996, Sgarbi, in Dir. Informazione e Informatica, 1997, 143).

Alla luce delle suesposte considerazioni, non pare dubbio che se le dichiarazioni rese dal senatore Andreotti e ritenute diffamatorie dal dottor Almerighi non possono essere qualificate come un tipico atto parlamentare, è peraltro indiscutibile che le medesime siano innegabilmente riconducibili a materia che aveva formato oggetto di vaglio e dibattito in sede parlamentare donde la loro insindacabilità.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MUNGARI, *relatore*